

P205. n. 36257

Del 28-07-2021



Città di Vibo Valentia

(Provincia di Vibo Valentia)

Commissione Straordinaria di Liquidazione

nominata con D.P.R. del 18 novembre 2013 ai sensi dell'art. 252 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267
89900 - Piazza Martiri dell'Ungheria - P.I. 00302030796

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 48

OGGETTO: Disposizioni per il funzionamento della Commissione Straordinaria di Liquidazione in modalità a distanza ex art. 73 del decreto legge n. 18 del 17.03.2020 recante "Semplificazioni in materia di organi collegiali"

L'anno duemilaventuno il giorno 27 del mese di luglio alle ore 15.00 nella sede municipale del Comune di Vibo Valentia, si è riunita la Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Vibo Valentia nominata con D.P.R. del 18 novembre 2013, ai sensi dell'art. 252 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, nelle persone dei signori:

		<i>Presente</i>	<i>assente</i>
Dott.ssa Carla Caruso	<i>Componente</i>		X
Dott. Andrea Casiglia	<i>Componente</i>	X	
Dott. Domenico Piccione	<i>Componente</i>	X	

per trattare l'argomento in oggetto.

Svolge le funzioni verbalizzanti il Vicesegretario Generale dott.ssa Adriana Teti

La Commissione straordinaria di liquidazione

PREMESSO CHE:

Il Comune di Vibo Valentia, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 21/06/2013, esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;

con D.P.R. del 18/11/2013 è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

in data 20/12/2013 il richiamato decreto presidenziale è stato formalmente notificato dal Sig. Prefetto di Vibo Valentia ai componenti dell'Organo straordinario di liquidazione: dott.ssa Carla Caruso, dott. Domenico Piccione, dott. Andrea Casiglia;

in pari data la Commissione straordinaria di liquidazione ha provveduto al suo insediamento ed all'avvio dei propri lavori, nominando come proprio Presidente la dott.ssa Carla Caruso, giusta deliberazione n.1 del 20/12/2013 avente ad oggetto: "Insediamento- Nomina Presidente - Piano di lavoro - Adempimenti preliminari";

RILEVATO che, come riconosciuto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'epidemia da COVID-19, c.d. Coronavirus, esplosa nei primi mesi del 2020 ha determinato un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza mondiale;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato poi con successive delibere dal Consiglio dei Ministri;

DATO ATTO che il Governo nazionale e regionale sono intervenuti con diversi provvedimenti volti all'introduzione di misure con carattere d'urgenza in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO in particolare l'articolo 1, comma 2, lett. a) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, che impone alle autorità competenti di adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, tra cui il divieto di allontanamento dal comune o dall'area interessata da parte di tutti gli individui comunque presenti nel comune o nell'area;

VISTO l'articolo 1, comma 1, del DCPM 8 marzo 2020 che dispone alla lettera a) di "...evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", ed in particolare l'articolo 1 del predetto DPCM il quale ha disposto che "Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19/le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale ", le cui disposizioni sono efficaci fino al 3 aprile 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTO il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. CURA ITALIA) recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17-3-2020), convertito con modificazioni dalla l. 27/2020;

VISTO l'art. 73 del suddetto decreto legge n. 18 del 17.03.2020 recante "Semplificazioni in materia di organi collegiali", convertito con modificazioni dalla l. 27/2020, che, al primo comma, prevede: "Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente";

VISTO, per ultimo, l'art. 1 del decreto legge n. 105 del 23/07/2021 che proroga lo stato di emergenza nazionale fino al 31.12.2021;

CONSIDERATO CHE:

seppure questa CSL si trovi nella fase finale di rendicontazione della propria attività, occorre disporre gli strumenti idonei e opportuni nelle attuali situazioni emergenziali derivanti dalla epidemia in corso che impongono, tra l'altro, di evitare il più possibile ogni spostamento delle persone;

- l'essenza del metodo collegiale consiste nella possibilità, per i legittimati, di discutere in dibattito e votare simultaneamente sulle materie all'ordine del giorno, mentre la compresenza fisica dei legittimati in uno stesso luogo di riunione rappresenta un mero presupposto perché possano darsi discussione e votazione simultanee;

- la detta compresenza fisica, però, è un presupposto non più indispensabile per assicurare il risultato sopra descritto e, più in generale, il pieno rispetto di tutte le forme procedurali stabilite dalla legge per la costituzione, lo svolgimento e la verbalizzazione delle riunioni degli organi collegiali comunali, se si considera il grado di interazione tra persone site in luoghi diversi, contigui o distanti, che l'evoluzione tecnologica dei mezzi di collegamento audio/video oggi può consentire;

RITENUTO:

• che è necessaria l'introduzione di disposizioni che prevedano e regolino le sedute in videoconferenza e richiamino al rispetto dei principi sopra ricordati e che ne descrivano le modalità di attuazione.

Tutto ciò premesso

DELIBERA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. DI APPROVARE, in via straordinaria, ex art. 73 del Decreto Legge n.18 del 17.03.2020, convertito con modificazioni dalla l. 27/2020, il seguente disciplinare relativo alla tenuta delle sedute della Commissione Straordinaria di Liquidazione:

a. la partecipazione alle riunioni della Commissione Straordinaria di Liquidazione è consentita, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri, in modalità telematica, prevedendosi la possibilità che uno o più dei componenti l'organo partecipino anche a distanza, da luoghi diversi dalla sede dell'incontro fissato nella convocazione. La partecipazione a distanza alle riunioni della Commissione Straordinaria di Liquidazione presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti;

b. l'adunanza telematica può essere utilizzata per tutte le deliberazioni sulle materie di competenza della Commissione Straordinaria di Liquidazione;

c. la seduta della Commissione Straordinaria di Liquidazione può essere tenuta completamente in video-riunioni, video-call, conference-call e ogni altra remote meeting, mediante utilizzazione di opportuni strumenti di telecomunicazione e di gestione della conferenza, nel rispetto dei principi di cui al precedente comma sub a);

d. le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono, comunque, assicurare la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità immediata di:

1. visione degli atti della riunione;
2. intervento nella discussione;
3. votazione palese;

4. sono considerate tecnologie idonee: video-riunioni, video-call, conference-call e altre modalità similari, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati;
- e. in caso di problemi tecnici di connessione durante la seduta, questa è sospesa e ripresa al momento del ripristino;
- f. la sessione non può essere avviata se non risulta identificato un numero di componenti utile a garantire il numero legale;
- g. le votazioni sono raccolte per appello nominale;
- h. i verbali delle sedute sono redatti dal Segretario, o da chi lo sostituisce, su supporto informatico, firmati digitalmente dal Presidente della Commissione Straordinaria di Liquidazione, dai Commissari, e dal Segretario, o da chi lo sostituisce anche da remoto, e pubblicati e conservati secondo l'ordinaria procedura prevista per gli atti deliberativi del Comune;
- i. nel verbale di seduta si dà conto dell'ora, del numero e dei nominativi dei componenti di Commissione Straordinaria di Liquidazione intervenuti in audioconferenza, videoconferenza e/o teleconferenza nonché della modalità telematica di seduta;
- l. la seduta della Commissione Straordinaria di Liquidazione si intende svolta nella sala della sede istituzionale del Comune di Vibo Valentia ovvero nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione;
- m. di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile a norma dell'art. 4, comma 6, del D.P.R. 24.08.1993, n. 378 e sarà pubblicata sull'albo pretorio online del Comune di Vibo Valentia ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267, nonché sulla sezione "Dissesto" del sito istituzionale di tale Ente, a cura del personale di supporto alla Commissione Straordinaria di Liquidazione, nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa in ordine ai dati sensibili in essa contenuti.

La Commissione Straordinaria di Liquidazione

Eto Il Presidente dott.ssa Carla Caruso

Eto Il Commissario dottor Andrea Casiglia

Eto Il Commissario dottor Domenico Piccione

Eto Il Vice Segretario Generale

dott.ssa Adriana Teti

